



COMUNE DI CUTROFIANO



Provincia di Lecce

**REGOLAMENTO PER
L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE
PUBBLICHE DEL CENTRO STORICO
PER RISTORO ALL'APERTO**

Approvato con delibera C.C. n. 15 del 18/06/2015

TITOLO PRIMO - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – OGGETTO

Il presente regolamento disciplina, con norme di carattere amministrativo e tecnico, l'occupazione temporanea o permanente del suolo pubblico e del suolo privato gravato da servitù di uso pubblico, per la realizzazione di dehors ad uso ristoro annessi ad attività commerciali di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande e attività artigianali di vendita di prodotti alimentari per asporto. Sono escluse dalla disciplina del presente regolamento le occupazioni temporanee con tavoli e sedie realizzate in occasione di manifestazioni straordinarie, festa patronale, altre festività e ricorrenze aventi carattere occasionale della durata non superiore a giorni tre e le occupazioni permanenti con strutture che necessitino del permesso di costruire ai sensi del DPR 280/01.

ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE

L'ambito di applicazione del regolamento è limitato al centro storico della città di Cutrofiano così come individuato nell'allegata planimetria e strade prospicienti (allegato n. 1).

ART. 3- DEFINIZIONI

3.1 Per dehors si intende l'insieme degli elementi (mobili, smontabili o facilmente rimovibili) posti in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico e/o privato gravato da servitù di uso pubblico, che costituisce, delimita ed arreda lo spazio per il ristoro all'aperto annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione.

3.2 Per occupazione temporanea si intende quella avente durata non superiore a 364 giorni. Per occupazione permanente si intende quella avente durata superiore a giorni 364. L'autorizzazione per l'occupazione permanente non può avere una durata superiore ad anni 5 dalla data del rilascio.

ART. 4 – TIPOLOGIE

Gli elementi dei dehors di cui al precedente art. 3 sono classificati come di seguito indicati:

- a - tavoli, sedie, poltroncine anche a più posti
- b - elementi di delimitazione, fioriere e pannelli vetrati
- c - pedane
- d - apparecchi riscaldanti e refrigeranti
- e - impianto di illuminazione
- f - cestini raccolta rifiuti
- g - ombrelloni

ART. 5 – CRITERI GENERALI DI COLLOCAZIONE

5.1 Non è consentito occupare spazio e installare dehors in prossimità di intersezioni viarie. È ammessa l'occupazione dei marciapiedi purché sia lasciato libero per i flussi pedonali uno spazio che di norma deve essere pari a metri 1.20 salvo i casi di diversa valutazione effettuata dal Comando Polizia Municipale, in ragione dell'entità dei flussi pedonali e della salvaguardia dell'incolumità pubblica. In ogni caso deve essere garantito il libero e agevole passaggio per i portatori di handicap. L'autorizzazione non può inoltre essere rilasciata qualora il dehors impedisca la visuale creando problemi di sicurezza e contrasti con le norme del codice della strada.

5.2 Il gestore del pubblico esercizio, concessionario dello spazio finalizzato al consumo di alimenti e bevande, deve rispettare norme e disposizioni igienico sanitarie e tutte le altre disposizioni emanate dalla Pubblica Amministrazione.

5.3 Le strutture e i manufatti dei dehors devono essere collocati e realizzati per poter resistere alle azioni degli agenti atmosferici. Qualunque danno a persone e cose è a totale carico dell'intestatario dell'autorizzazione, il Comune è esonerato da ogni responsabilità sia civile che penale.

5.4 L'occupazione di suolo pubblico e la collocazione dei dehors devono essere prospicienti il tratto di facciata interessato dall'attività commerciale stessa, o, in casi particolari, ove questo non sia possibile, in spazi limitrofi o di pertinenza dell'esercizio stesso.

5.5 Le occupazioni devono comunque mantenere una distanza pari ad almeno ml. 1,50 da altre occupazioni contigue.

5.6 I dehors autorizzati devono essere rimossi, a cura e a spese del titolare dell'esercizio pubblico, qualora si verifichi la necessità di effettuare lavori di pubblico interesse o in caso di manifestazioni autorizzate che interessino il luogo occupato dai dehors.

ART. 6 - CRITERI GENERALI DI REALIZZAZIONE

PEDANE :

6.1 E' consentita la collocazione di pedane in presenza di piani inclinati o discontinui e non livellati. Non è consentito l'ancoraggio a terra delle strutture, per non danneggiare la superficie della strada o della piazza e a garanzia della totale mobilità delle stesse.

6.2 Le pedane non devono interferire con gli elementi dell'arredo urbano esistenti, né impedire l'accesso a caditoie e chiusini presenti.

TAVOLI

6.3 I tavoli devono essere di forma rotonda, quadrata o rettangolare e dei seguenti materiali: legno, metallo, vimini e altre fibre sintetiche e naturali di colori tenuti, preferibilmente bianco, beige ecru o color legno.

SEDIE

6.4 Le sedie e le poltroncine, con o senza braccioli, devono essere coordinate ai tavoli, nei materiali, nei colori e nello stile di cui al precedente punto 6.3.

APPARECCHI RISCALDANTI E REFRIGERANTI

6.5 E' consentita l'installazione di apparecchi di riscaldamento e refrigerazione, omologati e muniti di regolare certificazione di sicurezza, nelle tipologie più semplici, in colore preferibilmente acciaio satinato o verniciato grafite. In fase istruttoria l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di valutarne la compatibilità con l'arredo urbano esistente.

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

6.6 L'impianto elettrico e i relativi collegamenti devono essere realizzati in conformità alle normative vigenti. Le luci di illuminazione devono essere in armonia cromatica e stilistica con gli altri elementi di arredo. Non devono essere in contrasto o d'interferenza con le segnalazioni semaforiche, né arrecare disturbo visivo ai conducenti di autoveicoli.

CESTINI E POSA CENERI DA ESTERNO

6.7 E'ammessa la collocazione di cestini e posa ceneri da esterno, in materiali e colori in armonia cromatica e stilistica con gli altri elementi di arredo.

ELEMENTI DI COPERTURA

6.8. Non è ammesso l'uso di più tipologie di copertura nello stesso dehors. La copertura dei dehors è consentita con ombrelloni di forma quadrata o rettangolare disposti singolarmente o in serie. La struttura deve essere in legno naturale o metallica color grafite, con palo centrale o laterale e con un telo di copertura colore bianco, panna, beige o ecru.

FIORIERE

6.9 Le fioriere devono essere tutte uguali fra loro.

6.10 I materiali ammessi per le fioriere ed i vasi ornamentali sono i seguenti: terracotta.

6.11 Le fioriere devono essere mantenute in buone condizioni e tempestivamente ripulite da rifiuti.

ART. 7 – PUBBLICITÀ SU ELEMENTI COMPONENTI I DEHORS

Sugli elementi e le strutture che compongono il dehors non sono ammessi messaggi pubblicitari se non quelli raffiguranti il logo dell'esercizio

TITOLO SECONDO

ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

ART. 8- MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

8.1 La domanda per l'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico per l'installazione del dehors, redatta in carta bollata, e indirizzata al Comune di Cutrofiano, deve tassativamente contenere i seguenti elementi:

- generalità, residenza anagrafica e codice fiscale del richiedente;
- se la domanda è presentata da persona giuridica deve essere indicata la denominazione, sede sociale e il codice fiscale o partita IVA , nonché le generalità complete, la residenza e il codice fiscale del legale rappresentante;
- ubicazione esatta del tratto di area che si chiede di occupare;
- ubicazione dell'esercizio di somministrazione per il quale viene richiesto il dehors;
- misura e consistenza dell'occupazione;
- tipologia dell'occupazione ;
- durata e modalità d'uso dell'occupazione (fasce orarie);
- dichiarazione di aver preso visione di tutti gli obblighi e le condizioni previste nel presente regolamento.

8.2 Alla domanda di autorizzazione deve essere allegata la seguente documentazione:

- planimetria dell'occupazione;
- relazione descrittiva degli elementi che compongono il dehors che si intende installare, con precisazione dei materiali e dei colori dei singoli elementi
- dichiarazione che gli impianti saranno realizzati in base alla vigente normativa; dopo la definitiva realizzazione degli stessi deve essere prodotta la relativa certificazione.

ART. 9 - TERMINI DI PRESENTAZIONE

La domanda e tutta la documentazione prevista dall'art. 8 deve pervenire presso l'ufficio competente entro il termine di giorni 30 dalla data prevista per l'inizio dell'occupazione.

ART. 10 AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione all'occupazione è rilasciata dal Responsabile SUAP previa acquisizione del parere del Settore Vigilanza e previo versamento del canone occupazione suolo pubblico quantificato dal Settore Entrate.

ART. 11 – TARIFFE

Le occupazioni disciplinate dal presente regolamento sono soggette al pagamento del canone di occupazione suolo pubblico così come disciplinato dallo specifico regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche..

ART. 12 - OBBLIGHI DEL TITOLARE DEL PROVVEDIMENTO

I titolari dell'autorizzazione sono obbligati a:

- limitare l'occupazione alle aree concesse;
- utilizzare lo spazio concesso con gli arredi specificati nell'atto e per il solo uso concesso, curandone la relativa manutenzione al fine di darne continuamente un aspetto decoroso e compatibile con l'aspetto circostante;
- sistemare all'interno del locale sedie e tavoli se la chiusura dell'esercizio supera i tre giorni, nonché nel caso in cui l'autorizzazione sia limitata ad una determinata fascia oraria giornaliera;
- alla scadenza della concessione, rimuovere l'occupazione integralmente e ripristinare il suolo nello stato originario, a meno che non venga rilasciato un nuovo provvedimento autorizzatorio con decorrenza dal giorno successivo a quello della scadenza;
- non arrecare alcun danno al selciato e realizzare l'occupazione in modo da rendere facilmente ispezionabili ed agibili eventuali pozzetti ecc. relativi a sottoservizi esistenti;
- prestare particolare attenzione al corretto deflusso delle acque piovane;
- provvedere, ove siano previste le pedane, alla pulizia della superficie sottostante;
- osservare scrupolosamente tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione, normative e regolamentari vigenti;
- pagare il canone di occupazione suolo pubblico previsto dal vigente regolamento comunale;
- ritirare la concessione prima dell'inizio dell'occupazione ed esporla nel luogo ove è esercitata l'attività;
- comunicare all'Amministrazione Comunale eventuali cambiamenti anagrafici o giuridici nella titolarità della concessione.

TITOLO TERZO – SANZIONI

ART. 13 - REVOCA O SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

13.1 Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ivi comprese manifestazioni ed eventi patrocinati dall'Amministrazione Comunale, per le ragioni stabilite dal regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione suolo pubblico o per qualsiasi mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento autorizzatorio di occupazione suolo pubblico per i dehors può essere revocato o temporaneamente sospeso da parte dell'Amministrazione Comunale.

13.3 L'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento autorizzatorio può essere sospesa per gravi ragioni, per sopravvenute variazioni ambientali, di traffico e per qualsiasi altro motivo di pubblico

interesse, per il tempo strettamente necessario all'Amministrazione Comunale. Il termine della sospensione deve essere esplicitamente indicato nell'atto che la dispone.

13.4 L'espresso provvedimento di sospensione o revoca, salvo casi di particolare urgenza, è preceduto da comunicazione di avvio di procedimento nel rispetto della vigente normativa e prevede un termine per l'esecuzione della rimozione dell'occupazione e la conseguente rimessa in pristino dello stato dei luoghi. In caso di mancata ottemperanza a tale obbligo di rimozione provvede l'Amministrazione Comunale direttamente con rivalsa delle relative spese.

13.5.4 Ai sensi dell'art. 15 del Regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa, la revoca della concessione per esigenze pubbliche comporta la restituzione della tassa eventualmente pagata per il periodo di mancato godimento dell'area, senza interessi.

ART. 14 SANZIONI E MISURE RIPRISTINATORIE.

14.1 Fatto salvo quanto previsto dall'art. 20 del Codice della Strada in materia di occupazione abusive del suolo pubblico, la violazione alle norme previste dal presente regolamento è sanzionata ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs n. 267/2000 (sanzione da € 80,00 ad € 500,00) e dall' art. 37 del vigente regolamento per la disciplina del canone occupazione suolo pubblico.

14.2 Il Responsabile SUAP, qualora venga accertata l'occupazione di suolo pubblico con dehors senza la prescritta autorizzazione provvede ad ordinare al titolare dell'autorizzazione l'immediata rimozione dell'occupazione abusiva e il ripristino dello stato dei luoghi entro giorni 5 dalla contestazione. In caso di inadempimento vi provvede d'ufficio, addebitando agli occupanti medesimi le relative spese.

14.3. In caso di occupazione difforme rispetto al provvedimento di autorizzazione, Il Funzionario SUAP notifica al titolare dell'autorizzazione la diffida a conformarsi a quanto previsto dal provvedimento di autorizzazione entro il termine di cinque giorni. In caso di inadempimento il Funzionario SUAP dispone la rimozione dell'occupazione e il ripristino dello stato dei luoghi entro giorni 5 dalla contestazione. In caso di inadempimento vi provvede d'ufficio, addebitando agli occupanti medesimi le relative spese.

ART. 15 - Norme transitorie e finali

15.1 Il presente regolamento entra in vigore alla data della esecutività della relativa delibera di adozione.

15.2 Gli operatori i quali abbiano installato dehors, autorizzati negli anni precedenti, e difformi dalla disciplina prescritta nel presente regolamento, hanno l'obbligo di adeguarsi entro **due anni** dall'entrata in vigore del presente regolamento.

15.3 Il presente regolamento, ove occorra, integra i regolamenti, piani e relative norme di attuazione vigenti.

ALLEGATO A)

PLANIMETRIA DEL CENTRO STORICO